



*Commissario straordinario per la ricostruzione
nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso,
colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018
(D.P.C.M. 16 luglio 2020 e D.P.C.M. 15 febbraio 2022)*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 04 del 31/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE, EX ART. 7 COMMA 2-BIS DEL D.L. N. 32/2019 E S.M.I., STIPULATA IL 12 APRILE 2021 CON L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA S.p.A.) - CUP D34E21000150001.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in Legge 14 giugno 2019, n. 55 ed ulteriormente modificato nel tempo con successivi provvedimenti legislativi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 06 settembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza a seguito dell'evento sismico che il 16 agosto 2018 ha colpito i territori dei Comuni della Provincia di Campobasso, stato di emergenza successivamente prorogato fino 05 settembre 2021;

RICHIAMATO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 e ulteriormente modificato con successivi provvedimenti legislativi, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2018;

PRESO ATTO che l'art. 7, comma 2-bis, della normativa sopra citata prevede che il Commissario Straordinario possa avvalersi per le attività di cui al comma 1, che indica le funzioni a lui demandate, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA) mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'art.8 e, all'art. 14, comma 1-bis, ch'egli possa altresì avvalersi di INVITALIA nell'ambito dei programmi d'intervento di cui all'art 13 sia con funzioni di supporto che di centrale di committenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2020 con il quale è stata

disposta la nomina del Commissario Straordinario, a decorrere dalla data del Decreto e fino fino al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 463, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 i termini della gestione commissariale di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2022 con il quale è stata disposta la conferma del Commissario Straordinario fino alla data del 31 dicembre 2022;

RICHIAMATA la convenzione per l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario con il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nell'ambito degli interventi nei territori dei comuni di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, approvata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 1 del 26/03/2021 e stipulata in data 12 aprile 2021 tra il Commissario e INVITALIA;

VISTA la relazione prot. N. 10 del 24/03/2022 della Struttura di supporto al Commissario Straordinario con la quale viene rappresentata l'esigenza di rinnovare, con apposito atto integrativo, la convenzione in essere con INVITALIA, ritenendo altresì necessaria l'implementazione delle attività di supporto;

RITENUTA l'opportunità di continuare ad avvalersi di INVITALIA per lo svolgimento delle attività di cui sopra al fine di accelerare il processo di ricostruzione avvalendosi dell'ampia esperienza acquisita dalla società in parola, Ente strumentale dell'Amministrazione centrale e partecipata al 100% dallo Stato, nel campo della ricostruzione post- sisma;

VISTI gli schemi di convenzione ed il piano operativo concordati tra le parti e che vengono allegati al presente provvedimento del quale hanno da intendersi parte integrante;

VISTA la valutazione di congruità dell'atto integrativo alla convenzione, stipulata il 12 aprile 2021, tra il Commissario Straordinario per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e INVITALIA, effettuata dalla Struttura di supporto al Commissario Straordinario e agli atti al prot. N. 13 del 31/03/2022;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 1, lett. e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;

D I S P O N E

1. Di stipulare con L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA) l'atto integrativo alla convenzione, sottoscritta il 12 aprile 2021 tra il Commissario Straordinario e la medesima Agenzia, secondo lo schema ed il piano operativo allegati alla presente ordinanza, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa di cui alla Legge 14/06/2019 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
2. L'atto integrativo alla convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2022 ed avrà effetti tra

le parti solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo; eventuali proroghe e modifiche saranno concordate tra le parti ed opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa;

3. L'importo massimo per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione è riconosciuto e stanziato in euro 379.469,25 (trecentosettantanovemilaquattrocentosessantanove/25), IVA esclusa, corrispondente ad euro € 462.952,49 (quattrocentosessantaduenovecentocinquantadue/49) IVA inclusa, per l'intera durata dell'atto integrativo ivi comprese le spese generali e trova copertura nell'ambito delle risorse assegnate a questo Commissario straordinario che verranno prelevate dalla contabilità speciale n. 6215/410 di cui all'art. 8 della legge 55/2019.

La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario

Dott. Donato Toma

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

ATTO INTEGRATIVO

ALLA CONVENZIONE STIPULATA IL 12 APRILE 2021 TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI A FAR DATA DAL 16 AGOSTO 2018, DI CUI AL DPCM DEL 5 AGOSTO 2019 ED INVITALIA PER L'ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLE FUNZIONI AFFIDATE AL COMMISSARIO MEDESIMO CON IL DECRETO-LEGGE N. 32 DEL 18 APRILE 2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55

TRA

il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 2019, Dott. Donato Toma, nato a Napoli il 4.12.1957

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (C.F. e P. IVA n. 05678721001), in persona dell'Amministratore delegato, dott. Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 10 luglio 1963.

* * *

PREMESSO CHE

- Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante "Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 19, comma 5, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato; il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 55 – bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui

all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii.";

- l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica l'Agenzia quale società in house dello Stato;

- con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- l'articolo 5 del citato decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;

- l'articolo 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50/2016, iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018 - relativo all'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria dell'Agenzia, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale - ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9 - bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, reca "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso Ministero, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;

- con nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, Invitalia ha comunicato al Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale

condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- che in riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021, il Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 0003576, del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018-2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

- l'articolo 192, comma 2, del predetto Codice dei Contratti Pubblici, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house;

- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione e la lett. j) del medesimo articolo 1 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- l'articolo 1, comma 3, lett. q) della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 prevede che il Commissario Straordinario si impegna a trasmettere annualmente, alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico, un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

CONSIDERATO CHE

- in data 12 aprile 2021 è stata stipulata tra il Commissario straordinario ed INVITALIA una Convenzione per l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nell'ambito degli interventi nei territori dei comuni di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018;

- INVITALIA garantisce il supporto tecnico-specialistico relativamente alle attività proprie del Commissario;

- le attività di supporto tecnico e specialistico sono svolte da INVITALIA nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Commissario straordinario o da soggetto da lui delegato;

- la Convenzione ha previsto, all'art. 4, comma 2, che eventuali proroghe o modifiche debbano essere concordate tra le Parti ed opportunamente formalizzate secondo la vigente normativa;

- le parti hanno condiviso la necessità di rinnovare la Convenzione sottoscritta in data 12 aprile 2021 per un ulteriore anno e alle medesime condizioni precedentemente previste;

- al fine di garantire la continuità dell'attività del Commissario, come richiesto, da ultimo, con nota 2/CS/14.02.2022, la Convenzione è stata prorogata, in via d'urgenza, al 31 marzo 2022;
- a seguito del rinnovo della nomina del Commissario Toma per l'annualità 2022, Invitalia, con nota prot. 84607 del 30 marzo 2022 ha trasmesso al Commissario l'Atto integrativo ed il relativo Piano delle attività e dei costi per il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2022;
- secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il Commissario straordinario, con nota prot. n. 7/CS/31.03.2022 del 31/03/2022 ha valutato positivamente la congruità economica dell'offerta di Invitalia, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad Invitalia risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;
- qualora possibile, le Parti si impegnano ad osservare le Linee Guida sull'acquisizione e riuso software PA, adottate in attuazione degli articoli 68 "Analisi comparativa delle soluzioni" e 69 "Riuso delle soluzioni e standard aperti" del Codice dell'amministrazione digitale;
- le suddette Linee Guida introducono importanti novità prevedendo che le PA effettuino una valutazione comparativa tecnico economica sull'acquisto del software, motivando le proprie scelte e privilegiando le soluzioni open source, comprese quelle messe a disposizione dalle altre amministrazioni e sviluppino codice sempre con licenza aperta;
- l'art. 1, comma 463, della legge di bilancio 2022 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 del termine di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo alla gestione straordinaria finalizzata all'attuazione delle misure di cui al decreto 32 medesimo;
- che, alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario, nominato con D.P.C.M. del 15/02/2022, e INVITALIA addivengono alla stipulazione del presente Atto integrativo, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 4, comma 2, della Convenzione suddetta

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo alla richiamata Convenzione del 12 aprile 2021.

ART. 2

(Oggetto)

1. Con il presente Atto integrativo, le Parti convengono di integrare la Convenzione sottoscritta il 12 aprile 2021 e richiamata in premessa, al fine di garantire la prosecuzione delle attività ivi previste aventi ad oggetto l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nell'ambito degli

interventi nei territori dei comuni di cui all'Allegato 1 del decreto-legge stesso, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018.

2. Si riportano di seguito le macro-attività che INVITALIA garantirà al Commissario straordinario, specificate nel "Piano delle attività e dei costi 2022" riportato all'Allegato n. 1 del presente Atto:

- supporto attività di coordinamento concessione ed erogazione dei contributi relativi agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati;
- supporto alla ricognizione dei danni e dei fabbisogni e determinazione del quadro complessivo degli stessi;
- supporto stima del fabbisogno finanziario e definizione della programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
- supporto agli uffici tecnici comunali in merito alle istruttorie tecnico-amministrative inerenti alle richieste di contributo;
- adeguamento della "SCHEDE PARAMETRICA" attualmente in uso per la presentazione dei progetti di ricostruzione post-sisma alle esigenze del Commissario Straordinario;
- realizzazione delle funzioni per la gestione integrata, e completa, delle pratiche di ricostruzione secondo le procedure definite dal Commissario Straordinario;
- predisposizione di strumenti di controllo e monitoraggio del processo di ricostruzione;
- assistenza tecnica in termini di manutenzione e aggiornamento della banca dati.
- supporto alle attività formative, ed informative, con la popolazione e i principali attori coinvolti nei processi di ricostruzione;
- supporto alla predisposizione ed approvazione di un piano degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nonché di un piano dei beni culturali;
- supporto coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche;
- supporto gestione della contabilità speciale;
- supporto coordinamento e realizzazione degli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
- supporto al coordinamento e realizzazione della mappatura della situazione edilizia e urbanistica per la definizione del quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
- supporto alla predisposizione ed approvazione di un piano di interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché di un piano di interventi sulle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- supporto alla definizione degli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e per il recupero del tessuto socioeconomico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
- supporto attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. L'Agenzia, nel perseguimento degli obiettivi del presente Atto, si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale nonché nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità

di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, efficienza energetica e funzionalità dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 3

(Proroga della durata della Convenzione del 29 gennaio 2018)

La durata della Convenzione del 12 aprile 2021 citata in premessa, prevista dall'articolo 4, comma 1 del medesimo Atto, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2022.

ARTICOLO 4

(Corrispettivo per le attività 2022)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'allegato 1 "Piano delle attività e dei costi 2022", è riconosciuto all'Agenzia per l'intero periodo di durata del presente Atto, un corrispettivo massimo, calcolato sulla base dell'impegno delle risorse per le attività da svolgere, pari ad € 379.469,25 (trecentosettantanovemilaquattrocentosessantanove/25), oltre IVA.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla Convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, come disciplinato al comma 2-bis dell'art. 7 del decreto-legge medesimo.

ARTICOLO 5

(Rendicontazione, modalità e termini di pagamento)

1. La rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al 31 dicembre 2022. A tal fine, entro i quattro mesi successivi, INVITALIA trasmette al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'annualità precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del Disciplinare di rendicontazione allegato al presente atto (Allegato 2).
2. Il Commissario valuterà l'ammissibilità dei costi rendicontati da INVITALIA in relazione alle attività svolte approvando, mediante apposito atto, entro 30 giorni dalla ricezione, le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di rendicontazione di cui sopra; successivamente alla ricezione dell'atto di approvazione della rendicontazione, INVITALIA emetterà la relativa fattura; il pagamento delle spettanze avverrà mediante mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

ARTICOLO 6

(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal fine INVITALIA, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà adire il giudice competente per la tutela dei propri diritti.
3. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

ARTICOLO 7

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro ad ex dipendenti della Struttura commissariale)

1. In conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Agenzia dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, ad ex dipendenti della Struttura commissariale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso MiSE e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

ARTICOLO 8

(Obblighi di pubblicazione)

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

ARTICOLO 9

(Rinvio a norme)

1. Il presente Atto è da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Convenzione sottoscritta il 12 aprile 2021, restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla Convenzione 12 aprile 2021, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate o emendate dal presente Atto.

Allegati:

- 1) "Piano delle attività e dei costi 2022";
- 2) "Disciplinare di rendicontazione".

**Commissario straordinario per la riparazione e la
ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori dei
comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli
eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018**

(Dott. Donato Toma)
(firmato digitalmente)

**Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli
Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A.**

Amministratore Delegato
(Dr. Domenico Arcuri)
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Piano delle attività e dei costi

Per attività di assistenza e supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 Agosto 2018

(Legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” come modificato dal decreto-legge 23 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156)

Introduzione

Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 Giugno 2019, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* ha disciplinato, al Capo II, gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018.

Lo stesso decreto-legge ha specificato le funzioni del Commissario straordinario, il quale *assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, attraverso specifici piani di riparazione e di ricostruzione degli immobili privati e pubblici e di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica e, a tal fine, programma l’uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.*

In particolare, l’art. 7 del decreto-legge ha individuato gli ambiti di intervento del Commissario straordinario, tenendo conto della necessità del superamento dello stato di emergenza da attuarsi in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all’Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018.

Il Commissario straordinario, pertanto, nello svolgimento delle proprie funzioni:

- vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all’articolo 9 e coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;
- effettua la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni medesimi, stimando il fabbisogno finanziario per farvi fronte e definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
- gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto-legge;
- detiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
- coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
- coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
- interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socioeconomico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
- espleta ogni altra attività, prevista dal Capo II del decreto-legge, nei territori colpiti;

- provvede, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla definizione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all'Allegato 2 del Decreto- Legge degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propri atti la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 8 del decreto-legge, entro il limite complessivo di euro 81.000,00, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;
- provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Per l'esercizio delle funzioni come sopra rappresentate, il Commissario opera con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Obiettivi

Il supporto di INVITALIA in favore del Commissario nell'ambito dei processi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 Agosto 2018, è volto a creare le condizioni idonee per porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire una ricostruzione unitaria ed omogenea, nel rispetto di quanto previsto nel decreto-legge sopra citato.

Le attività di supporto alla Struttura del Commissario sono realizzate mediante un opportuno livello di coinvolgimento e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione, a partire dalla Struttura di supporto al Commissario Straordinario che si interfaccia sia con il Dipartimento della Protezione Civile che con gli uffici preposti dei Comuni colpiti, al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.

Rispetto al quadro complessivo di intervento, le attività dell'Agenzia hanno la finalità di supportare la Struttura commissariale nel conseguimento dei suoi obiettivi specifici di:

- concessione ed erogazione dei contributi relativi agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e vigilanza sulla realizzazione di tali interventi;
- ricognizione dei danni e dei fabbisogni e determinazione, di concerto con la Regione Molise, del quadro complessivo degli stessi;
- stima del fabbisogno finanziario e definizione della programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
- realizzazione della mappatura della situazione edilizia ed urbanistica per la definizione del quadro completo del rischio statico, sismico ed idrogeologico;
- definizione degli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori

interessati e per il recupero del tessuto socioeconomico nelle aree colpite dagli eventi simili;

- assistenza alla popolazione alla cessazione dello stato di emergenza.

Modalità di attuazione

Per il raggiungimento degli obiettivi delineati, Invitalia mette a disposizione del Commissario un gruppo di lavoro che fornisce il supporto richiesto, all'interno del quale sono altresì individuate le risorse impegnate nell'attività di gestione dei singoli interventi, quali la programmazione delle attività, il coordinamento operativo delle risorse assegnate alla struttura commissariale, il monitoraggio dell'avanzamento tecnico e finanziario della commessa, la predisposizione della reportistica prevista dalla convenzione, la rendicontazione dei costi sostenuti e la gestione dei rapporti con la committenza.

In coerenza con quanto disposto al comma 2-*bis* dell'art. 7 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, INVITALIA opera nell'ambito delle attività previste all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Il gruppo di lavoro è allocato presso gli uffici sede della Struttura commissariale ed in maniera residuale presso la sede INVITALIA di Roma. Qualora richiesto, INVITALIA, previo accordo con il Commissario, individua la propria sede sul territorio e ne sostiene le spese che saranno rendicontate all'interno del Quadro Economico della presente convenzione.

Descrizione delle attività

L'operato di INVITALIA, nel rispetto delle previsioni del decreto citato, si sostanzia nel supporto al Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività ad esso affidate al fine di assicurare l'efficacia dell'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti.

Le attività tengono conto delle esigenze di supporto e assistenza tecnica e amministrativa finalizzati a sostenere la struttura commissariale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito i possibili ambiti di intervento:

- i) ricognizione dei danni e dei fabbisogni, atta alla determinazione, secondo criteri omogenei, del quadro complessivo dei danni ed alla stima del fabbisogno finanziario per farvi fronte, anche al fine della programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
- ii) realizzazione della mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per definire il quadro complessivo del rischio statico, sismico ed idrogeologico;
- iii) attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi e relativa vigilanza, per la

- riparazione e ricostruzione degli immobili privati e per il sostegno alle imprese, per assicurare il recupero del tessuto socioeconomico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
- iv) supporto agli uffici tecnici comunali in merito alle istruttorie tecnico-amministrative inerenti alle richieste di contributo;
 - v) assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile;
 - vi) supporto alle attività formative, ed informative, con la popolazione e i principali attori coinvolti nei processi di ricostruzione.
 - vii) adeguamento della "SCHEDA PARAMETRICA" attualmente in uso per la presentazione dei progetti di ricostruzione alle esigenze del Commissario Straordinario;
 - viii) realizzazione delle funzioni per la gestione integrata, e completa, delle pratiche di ricostruzione secondo le procedure definite dal Commissario Straordinario;
 - ix) predisposizione di strumenti di controllo e monitoraggio del processo di ricostruzione;
 - x) assistenza tecnica in termini di manutenzione e aggiornamento della banca dati.

Gruppo di lavoro

Per la realizzazione delle azioni di supporto specialistico, Invitalia si avvale di un gruppo di lavoro composto da risorse interne e/o esterne in possesso di idonee competenze professionali coerenti con la specificità dei temi e delle problematiche oggetto d'intervento. Inoltre, all'emergere di eventuali esigenze manifestate dal Commissario, possono essere attivate competenze specifiche di natura giuridica e di natura tecnico ingegneristica e geologica, eventualmente anche attraverso l'attivazione di servizi consulenziali di alto profilo, nel rispetto delle procedure previste dall'Agenzia.

L'intero gruppo di lavoro è coordinato da un Program Manager, di elevata competenza ed autonomia direzionale, con esperienza non inferiore ai 10 anni.

Rispetto, invece, alle figure interne, sono coinvolti profili secondo la declinazione prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Tab. 1 - Profili professionali

Inquadramento aziendale	Funzioni	Declaratorie CCNL (Competenze e ruoli svolti nell'ambito dei gruppi di lavoro)
1° livello Organizzativo del CCNL INVITALIA	Responsabile di Unità Organizzativa	Lavoratore in possesso di elevate capacità gestionali a cui è affidata la responsabilità di un'Unità Organizzativa. Nell'ambito delle responsabilità assegnate dall'Azienda ovvero dal

Inquadramento aziendale	Funzioni	Declaratorie CCNL (Competenze e ruoli svolti nell'ambito dei gruppi di lavoro)
		Responsabile superiore, garantisce il raggiungimento degli obiettivi della struttura, gestisce le risorse umane e il budget assegnato e assume la responsabilità del risultato della propria azione gestionale.
	Professionale master	Lavoratore con elevato know how specialistico e riconosciuta competenza a cui, in quanto riferimento di un gruppo di lavoro, l'Azienda affida formalmente il ruolo di supporto operativo e coordinamento professionale di risorse anche inquadrate nel medesimo livello.
	Specialista	Nell'ambito della unità operativa di appartenenza, assicura la gestione in autonomia dei progetti e/o processi/attività assegnati, fornisce supporto di competenze al Dirigente/Responsabile di Unità Organizzativa nella conduzione di attività complesse, assicurando l'interazione con i soggetti anche esterni e garantendo qualità e tempistica degli output prodotti.
2° livello Organizzativo del CCNL Initalia	Professional senior (2° livello)	Lavoratore che, nell'ambito della propria mansione e specializzazione esprime una elevata e consolidata seniority a cui - in quanto riferimento di un gruppo di lavoro – l'Azienda affida formalmente il ruolo di supporto operativo e coordinamento professionale di risorse anche inquadrate nel medesimo livello, nei limiti delle attività assegnate dal Responsabile di Unità Organizzativa o dal Professional Master.
2° livello Organizzativo del CCNL Initalia	Esperto (2° livello)	Lavoratore che, nell'ambito della unità operativa di appartenenza, opera - nei limiti delle indicazioni ricevute dal Responsabile di Unità Organizzativa, del Professional Master ovvero del Professional Senior - con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa, assicurando il presidio delle attività assegnate relativamente a progetti o fasi di processo, che richiedono la valutazione di aspetti anche complessi, e fornendo supporto di competenze al Responsabile di Unità Organizzativa, al Professional Master ovvero al Professional Senior nella conduzione di progetti.
3° livello Organizzativo del CCNL Initalia	Analista (3° livello)	Lavoratore con competenze di tipo economico e/o amministrativo e/o giuridico ed adeguata esperienza professionale che opera nell'ambito dei relativi processi/progetti, assicurando la realizzazione di attività di media complessità, in coerenza con le proprie competenze

Inquadramento aziendale	Funzioni	Declaratorie CCNL (Competenze e ruoli svolti nell'ambito dei gruppi di lavoro)
		specialistiche e integrando gli apporti di competenze complementari.
	Tecnico (3° livello)	Lavoratore con competenze di tipo tecnico e/o ingegneristico ed adeguata esperienza professionale che opera nell'ambito dei processi/progetti correlati, assicurando la realizzazione di interventi tecnico-progettuali di media complessità, in coerenza con le proprie competenze specialistiche e integrando gli apporti di competenze complementari.
4° livello Organizzativo del CCNL Invalitalia	Analista di Supporto (4° livello)	Lavoratore con conoscenze specialistiche di tipo economico e/o amministrativo e/o giuridico che opera nell'ambito dei processi/progetti correlati, assicurando la realizzazione di attività di complessità ordinaria, in coerenza con le proprie competenze specialistiche.
	Tecnico di Supporto (4° livello)	Lavoratore con conoscenze di tipo tecnico e/o ingegneristico che opera nell'ambito dei processi/progetti correlati, assicurando la realizzazione di interventi tecnico-progettuali di complessità ordinaria, in coerenza con le proprie competenze specialistiche.
5° livello Organizzativo del CCNL Invalitalia	5° livello	Appartengono a questo livello i Lavoratori con capacità tecnico pratiche di base adeguati allo svolgimento di compiti a carattere meramente esecutivo e proceduralizzato nell'ambito di procedure definite e senza autonomia decisionale. Operano in attività di supporto all'Azienda quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei servizi generali e le attività di protocollazione.

Quadro finanziario

Il valore delle attività previste per la realizzazione dell'intervento è stimato complessivamente in euro **€ 379.469,25** IVA esclusa, corrispondente ad euro **€ 462.952,49** IVA inclusa.

La stima dei costi del personale interno all'Agenzia è effettuata secondo le tabelle standard di costi unitari calcolati secondo la metodologia approvata dall'Agenzia per la Coesione territoriale - Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - con Decreto n. DD 114/2020 del 17/11/2020.

Tabella 2 – Tabella Standard costi unitari orari

livello professionale Invitalia	Costo ORARIO
Dirigente	128,90 €
1° Liv. Quadro Fascia A	83,00 €
1° Liv. Quadro Fascia B	60,80 €
2° Liv.	46,50 €
3° Liv.	38,00 €
4° Liv.	29,90 €
5° Liv.	28,70 €

Per gli altri costi, si è proceduto con una stima sulla base delle possibili esigenze che potranno emergere nel corso dell'attuazione dell'intervento.

Nella tabella successiva è riportato il costo delle risorse interne di INVITALIA impegnate sulle attività, suddiviso per profilo professionale.

Tabella 3 – Dettaglio costo risorse interne della società

Risorse interne	GG/Uomo	FTE	Costo standard	Valore
PM	5	0	€ 928,1	€ 4.640,50
I quadro*	30	0,1	€ 452,4	€ 13.572,00
II	0	0	€ 334,8	€ 0,00
III	175	1,1	€ 273,7	€ 47.897,50
IV-V*	799	4,8	€ 214,6	€ 171.465,40
Totale Struttura operativa				€ 237.575,40

* media ponderata tra i costi relativi ai 1 livelli di Fascia A e di Fascia B

** media ponderata tra i costi relativi ai 4 e 5 livelli

Nella tabella successiva sono riportate le stime delle principali voci di costo previste per l'intervento.

Tabella 4 - Costi complessivi dell'intervento

Voce di spesa	COSTO
A. Struttura operativa	
Risorse interne della Società	€ 237.575,40
TOTALE A	€ 237.575,40
B. Altre voci di costo	
b.1 Spese missione e trasferte	€ 10.000,00
b.2 Beni e servizi	€ 16.000,00

b.3 Consulenze specialistiche	€ 40.000,00
TOTALE B	€ 66.000,00
Totale A + B	€ 303.575,40
SPESE GENERALI (25%)	€ 75.893,85
Totale complessivo	€ 379.469,25
IVA (22%)	€ 83.483,24
Totale (IVA compresa)	€ 462.952,49

NOTA: Nella voce b.2 Beni e servizi risultano compresi i costi relativi all'affitto della sede ed al noleggio a lungo termine di un'autovettura a disposizione del personale Invitalia per le trasferte mentre alla voce b.3 Consulenze specialistiche, i costi per l'acquisto di beni e la gestione e l'implementazione del sistema informativo (scheda parametrica)

Si sottolinea che la ripartizione assume carattere meramente programmatico anche riguardo l'eventuale coinvolgimento di specifiche professionalità attraverso i relativi servizi di consulenza sulla base delle esigenze del Commissario. Conseguentemente, la ripartizione delle gg/uu tra le diverse linee di attività e gli oneri diretti ed indiretti conseguenti, ivi inclusi i costi derivanti dall'attivazione di servizi e consulenze specifiche, nonché la suddivisione nell'arco del periodo convenzionale, potranno essere oggetto di aggiornamento tra le linee di attività per meglio rispondere all'evolversi della situazione e alle diverse esigenze manifestate dal Commissario nell'ambito del complessivo processo di ricostruzione.

La determinazione delle percentuali di ripartizione programmatica è stata stimata sulla base delle precedenti esperienze maturate da Invitalia nell'ambito delle attività di ricostruzione post sisma e rappresentano un'indicazione di massima che potrà essere rimodulata in ragione delle effettive esigenze del Commissario e alla luce dell'evoluzione delle attività previste.

Infine, si precisa che il personale sarà rendicontato secondo quanto stabilito nel disciplinare di rendicontazione allegato alla Convenzione.

Tempistiche di realizzazione

Le attività oggetto del presente piano saranno realizzate a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022.

ALLEGATO 2 “DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE”

1. PREMESSA

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia (di seguito Agenzia) in qualità di soggetto affidatario dei servizi.

2. CATEGORIE DI COSTI

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Invitalia in qualità di soggetto attuatore:

- A) **Costi diretti**, sono i costi direttamente connessi all'operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati “criteri di imputazione”;
- B) **Costi indiretti**, rappresentano una componente delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura.

3. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

L'Agenzia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate secondo quanto previsto all'articolo 5 della presente Convenzione.

Il regime di rendicontazione per il personale dell'Agenzia segue il criterio del costo effettivo, mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria pari ad un valore del 25%, comunque inferiore a quanto disposto come valore massimo dall'articolo 68, comma 1, lett a) del regolamento UE n. 1303/2013.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione Quadro, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.

3.1 Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'operazione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati “criteri di imputazione”, effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

- A) personale;

- B) missioni;
- C) acquisizione di beni e servizi.

A) *Personale*

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della convenzione.

Tali costi possono riguardare:

- Il lavoro del personale dipendente impiegato sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate ai progetti (cd time-sheet);
- Il lavoro del personale non dipendente con Contratti di somministrazione sulla base contratto di somministrazione e della relativa fattura.
- Il lavoro del personale non dipendente con Contratti di collaborazione sulla base del contratto e/o conferimento di incarico e cedolino paga;

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nel progetto (vale a dire nelle attività oggetto della convenzione).

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di:

- retribuzione annua lorda della parte degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore e comprensiva di assenze per malattia e ferie, ticket, festività soppresse, festività infrasettimanali;
- retribuzione differita (rateo TFR, tredicesima e quattordicesima se previste dal CCNL);
- premi di produzione se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili.

Il costo ammissibile è determinato in rapportato alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga) osservando la formula del costo orario effettivo di seguito riportata.

Costo orario effettivo:

$$\frac{Rml+differte+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+irap-valor.}{ferie e assenza c/dip}$$
$$Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda$$

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sul progetto mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

Il costo relativo al personale non dipendente è determinato in base al costo previsto dal contratto di collaborazione o di somministrazione oltre ai tributi e gli oneri connessi.

B) Missioni

La categoria "Missioni" comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.

Sono ammissibili le spese di missione e viaggi riconducibili alle prestazioni debitamente rendicontate e accertate, purché siano espressamente autorizzate e previste dai relativi contratti di affidamento ed in essi non già remunerate in misura forfettaria.

Il personale deve essere autorizzato dal responsabile gerarchico.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

C) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- le competenze dovute alle società di servizi per il reclutamento del personale non dipendente;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione oltre alle spese relative all'acquisizione del personale tramite agenzia interinale.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico/contratto e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati. In questa categoria saranno rendicontate le spese sostenute per l'acquisto di beni e la gestione e l'implementazione del sistema informativo, ivi compresi i costi per l'acquisto e la manutenzione/implementazione dei sistemi software, i canoni d'uso.

3.2 Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

$$(costi\ del\ personale\ e\ missioni\ +\ spese\ per\ acquisizione\ di\ beni\ e\ servizi) \times P$$

considerando $P= 25\%$.

3.3 Costo complessivo rendicontabile

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

$$\text{Costo rendicontabile} = \text{Costi diretti} + \text{Costi indiretti}$$

4. DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Per il personale dipendente l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto sintetico contenente l'elenco nominativo del personale impiegato, con la specificazione del livello di inquadramento, della percentuale di utilizzo, delle ore imputate e del relativo costo.

Analogo rendiconto dovrà essere fornito per le società controllate, eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle attività.

Per i costi relativi a "beni e servizi" si intendono le spese sostenute in relazione al progetto, risultanti dal documento giustificativo che è costituito dal contratto/lettera d'incarico e dalla fattura/ricevuta.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

Per quanto attiene il calcolo dei costi indiretti, verranno calcolati in misura percentuale rispetto all'importo rendicontato.

L'Agenzia, inoltre, assicura la conservazione della documentazione a supporto delle spese sostenute, in originale, conformemente alle leggi nazionali in materia contabile e fiscale.

5. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE

La rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dall'Agenzia e riferiti alle attività svolte dalla convenzione dovrà essere corredata da una Relazione sulle attività svolte nella quale saranno sinteticamente descritte le attività realizzate e in corso di realizzazione e sarà corredata da appositi schemi riepilogativi dei costi sostenuti e rendicontati.